

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 677

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DI BELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1994

Personale degli atenei e di altri enti di ricerca di cui alla
legge 21 febbraio 1989, n. 63

ONOREVOLI SENATORI. - L'applicazione della legge 21 febbraio 1989, n. 63, ha visto concretizzarsi, rispetto ai risultati, una geografia differenziata tra i vari atenei e gli altri enti interessati all'applicazione della legge.

La disomogeneità numerica degli aventi diritto alla prova idoneativa prevista dalla suddetta legge per l'inquadramento eventuale nei nuovi profili professionali delle qualifiche funzionali nei diversi atenei ed enti interessati; l'ancoraggio tra profilo professionale ed organizzazione del lavoro concettualizzato e realizzato su parametri e modelli di efficienza non coincidenti; le differenti concezioni emerse e attuate per la prova idoneativa, hanno determinato molteplici calendari della prova idoneativa e del relativo esito di inquadramento nei nuovi profili professionali non riconducibili, senza ingiustizie o favoritismi, ad unità.

Si aggiungano l'incertezza giuridica determinata dalle richieste degli interessati di avere un riconoscimento giuridico ed economico coincidente con la pubblicazione della legge 21 febbraio 1989, n. 63; i pareri

del Consiglio di Stato contrari a tali richieste; i comportamenti diversificati degli atenei nel merito di tali richieste, comportamenti che vanno dal diniego alla concessione di acconti, al riconoscimento giuridico disgiunto da quello economico, per valutare la necessità di ricondurre alla certezza del diritto una realtà così lacerata senza confiscare i diritti di chicchessia ma anche senza premiare ingiustamente coloro che avessero trovato ascolto a ingiustificate richieste, tra l'altro costose per l'erario e foriere anche di ingiustizie future.

Si propone perciò l'unificazione della decorrenza giuridica al 28 febbraio 1989 per tutti i fruitori della legge. Per la decorrenza economica, inevitabilmente differenziata nel tempo data la realtà di fatto determinatasi, si propone la data di inquadramento con decreto nei nuovi profili professionali delle qualifiche funzionali, successiva alle prove idoneative.

Non si ritiene di dover individuare copertura finanziaria al presente disegno di legge in quanto sono sufficienti gli stanziamenti stabiliti con la legge 21 febbraio 1989, n. 63, ed ivi previsti.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. La decorrenza giuridica per il servizio prestato nei nuovi profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali dai dipendenti degli atenei che abbiano fruito dei diritti sanciti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 63, è fissata al 28 febbraio 1989, data di pubblicazione della citata legge nella *Gazzetta Ufficiale*. La presente norma si applica a tutto il personale tecnico ed amministrativo di ruolo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63.

Art. 2.

1. La decorrenza economica per tutto il personale di cui all'articolo 1 è fissata alla data di emanazione del decreto rettorale, o dei decreti dei legali rappresentanti degli enti e istituti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, di inquadramento nei nuovi profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali e nei livelli acquisiti dopo il superamento della prova idoneativa di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63.

Art. 3.

1. Eventuali emolumenti concessi a qualunque titolo dai singoli atenei o dagli altri enti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, ai fruitori della citata legge n. 63 del 1989 e relativi ai periodi coperti dalla stessa legge ma precedenti al decreto rettorale o ai decreti dei legali rappresentanti degli enti e istituti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, di inquadramento

dei singoli interessati nei nuovi profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali conseguenti al giudizio idoneativo, vanno restituiti alle università o agli altri enti erogatori. Le une e gli altri hanno l'obbligo di curarne il recupero attraverso trattenute rateali sullo stipendio degli interessati.

2. Non può essere riconosciuto alcun diritto legato a mansioni effettivamente svolte prima del superamento del giudizio idoneativo.

3. La rateizzazione dei rimborsi non può avere una durata superiore a tre anni.

4. Sulle somme da restituire di cui al presente articolo non vanno calcolati interessi.